

N. R.G. 36/[redacted]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [redacted] Presidente
dott. [redacted] Giudice Relatore
dott. [redacted] Giudice

Il Collegio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato di LO

Il Tribunale

- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione giudiziale presentato da [redacted]
- Visto il proprio decreto in data [redacted]; vista la memoria integrativa del debitore depositata in data [redacted] e preso atto che le criticità rilevato risultano essere sanate;
- Rilevato che l'o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni e alla fattibilità del piano;
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore; che non emergano, per l'ultimo quinquennio, atti di frode idonei a precludere l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni;
- visto l'art. 270 CCI

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da [redacted]



NOMINA giudice delegato il Dott. [redacted];

NOMINA Liquidatore giudiziale la DOTT.ssa [redacted], [redacted] dell'OCC di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostantive alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma 2 lett. b);

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché' dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

EVIDENZIA che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale del Ministero della giustizia, nell'apposita sezione. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 150 e art. 151 CCI);

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del [redacted].

Il Giudice Relatore

dott. [redacted]

Il Presidente

dott. [redacted]

